

## Cassazione Penale (Truffa al SSN: condannati medici prescrittori e specialisti, non i fisioterapisti)



### **Il fatto**

I responsabili di un istituto convenzionato con il SSN per la erogazione di prestazioni di riabilitazione motoria e di fisiokinesiterapia e alcuni medici e fisioterapisti sono stati rinviati a giudizio per i reati di associazione a delinquere e truffa continuata. I professionisti avevano ideato un sistema attraverso il quale, con l'ausilio di promotori, avvicinavano potenziali clienti e li inducevano a rivolgersi ai medici della struttura riabilitativa, i quali stilavano piani terapeutici contenenti iperprescrizioni di fisiokinesiterapia, sovrabbondanti e non necessarie per le esigenze dei pazienti; i piani venivano successivamente trascritti sulle ricette redatte dai medici di base e si attestava l'avvenuto svolgimento delle sedute di terapia da parte dei fisioterapisti all'interno dell'Istituto. In base a quanto indicato nei piani terapeutici prescritti dalle ricette mediche venivano chiesti ed ottenuti rimborsi non corrispondenti alle necessità mediche dei pazienti e comunque alle prestazioni fisioterapiche effettuate.

### **Profili giuridici**

I giudici dell'appello hanno confermato la responsabilità dei medici specialisti dell'istituto convenzionato, escludendo quella dei fisioterapisti e dei loro coordinatori. Il Procuratore generale ha promosso ricorso per Cassazione avverso la decisione, evidenziando come il ruolo dei fisioterapisti sia stato riconosciuto come necessario alla perpetrazione delle truffe.

La Corte di Cassazione ha chiarito che le prescrizioni sovrabbondanti dei medici non possono non collocarsi nella strategia tipicamente aziendalistica dei responsabili dell'Istituto, che si è tradotta in una palese violazione della normativa, mentre la posizione dei fisioterapisti è scollegata dall'atto prescrittivo e, nel caso in cui siano stati consapevoli che la loro prestazione si inseriva in una organizzazione finalizzata alla truffa al SSN, il loro comportamento rileva solo nel rapporto interno con la struttura.

[Avv. Ennio Grassini – [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net)]

---

**Cassazione Penale – Sez. II; Sent. n. 32367 del 17.07.2013**